


COMUNE DI VILLA DI
BRIANO

(PROVINCIA DI CASERTA)



**REGOLAMENTO SUGLI ASCENSORI ED ISTITUZIONE
DI UN REGISTRO MATRICOLA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 27/12/2019

REGOLAMENTO SUGLI ASCENSORI ED ISTITUZIONE DI UN REGISTRO MATRICOLA

D.P.R. 30.04.1999, n. 162,

come modificato dal D.P.R. n. 214 del 2010

e dall'art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la "*messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato*", le "*verifiche periodiche*" e le "*verifiche straordinarie*". Sono soggetti alle operazioni di cui sopra tutti gli impianti ascensori e montacarichi in servizio privato installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Definizioni:

Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

decreto: il D. P. R. 30 aprile 1999 n. 162 "regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/167 CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal D.P.R. n. 214 del 2010 e dall'art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 in applicazione della Direttiva n. 2014/33/UE.

ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti, mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose, se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno;

montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di solo cose, inaccessibile alle persone, o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona, che si trova al suo interno;

piattaforma elevatrice per disabili: un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili;

proprietario o suo legale rappresentante: il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto o il legale rappresentante (in caso il proprietario sia una Società). Per gli edifici condominiali, si intende per "legale rappresentante" l'Amministratore del Condominio. Si applicano, inoltre, tutte le altre definizioni previste dal decreto.

ART. 2 REQUISITI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

Tutti gli impianti installati dopo il 25 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'art. 4 del decreto. Prima della messa in servizio, il proprietario o il suo legale rappresentante, a garanzia del rispetto della condizione di cui al comma precedente, deve assicurarsi che l'impianto sia munito di marcatura CEE corredato di dichiarazione di conformità, rilasciati dall'installatore.

Installazione: Per l'installazione degli impianti si applicano le procedure previste dal decreto. L'installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale d'impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia.

Per gli stabilimenti soggetti al certificato di prevenzione incendi, l'installazione è anche subordinata all'esame favorevole del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del fuoco. Per gli edifici adibiti a locali di pubblico trattenimento, quali Cinema, Teatri, etc., la presenza degli impianti deve essere indicata nei progetti da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, la quale, nell'ambito delle proprie competenze, può impartire particolari prescrizioni per l'installazione e/o l'esercizio degli impianti, finalizzate alla tutela della sicurezza del pubblico che dovrà accedere a tali locali.

ART. 3 MESSA IN ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO

ATTIVAZIONE

COMUNICAZIONE AL COMUNE

(art. 12 DPR 162/1999 Modificato dall'art. 2 del DPR 10/01/2017 n. 23)

Il proprietario di un impianto, o il suo legale rappresentante, deve comunicare al Comune, entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dall'installatore, la messa in esercizio dell'impianto di ascensore o montacarichi. La comunicazione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Costituiscono elementi essenziali della comunicazione:

- a) indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento dell'impianto;
- c) nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi ai sensi dell'art. 12, comma. 2 lettera c), D.P.R. 162/1999;
- d) copia della dichiarazione di conformità CEE;
- e) indicazione della ditta abilitata, ai sensi del Decreto Ministeriale dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37, il cui proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- f) indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 come modificato dall'art. 2 del DPR 10/01/2017 n. 23;
- g) sottoscrizione del proprietario dell'impianto o del legale rappresentante.

Corredata da:

- a) Copia della dichiarazione di conformità alla Direttiva n. 2014/33/UE;

- b) dichiarazione di accettazione dell'incarico del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 D.P.R. n 162 del 30 aprile 1999, come modificato dall'art. 2 del DPR 10/01/2017 n. 23;
- c) pagamento dei diritti d'istruttoria fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- d) Copia di un documento di identità in corso di validità

Dopo la comunicazione il proprietario può mettere in esercizio l'impianto.

Natura ed efficacia della comunicazione:

La mancanza di uno solo degli elementi essenziali di cui sopra comporta l'inefficacia della comunicazione, che non può quindi dispiegare alcun effetto, fino a quando la stessa non venga integrata.

Ricevuta la comunicazione, il Comune istituisce un fascicolo dell'impianto, in cui sarà inserita ogni documentazione ad esso afferente, acquisita nel tempo.

La comunicazione è dovuta anche in caso di successiva variazione dei dati in essa contenuti.

Art. 4 ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA E REGISTRO COMUNALE

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, l'Ufficio preposto del Comune assegna un numero di matricola dell'impianto, da riportare in una targhetta che dovrà essere applicata in zona visibile all'interno della cabina, a cura del responsabile diretto dell'impianto.

L'Ufficio, inoltre, dà contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Le matricole sono attribuite, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. L'assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto (ubicazione, proprietario, tipo).

Il numero di matricola vale a contraddistinguere ed identificare ogni impianto ed è composto come segue: a) - codice ISTAT (061098) del Comune di Villa di Briano; b) - numero progressivo di registro; c) - anno di immatricolazione; esempio: 061098-01-2017.

La sostituzione dell'intero impianto con altro recante altro numero di fabbricazione equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione da parte del Comune di un diverso numero di matricola.

Variazione del proprietario, del manutentore, o dell'incaricato delle verifiche periodiche

In caso di sostituzione del proprietario, del manutentore, o dell'incaricato delle verifiche periodiche deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dall'evento, una comunicazione al Comune, che provvede alle relative annotazioni.

Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incarico, ai fini dell'esatta individuazione del soggetto responsabile.

Responsabilità dell'impianto

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a far effettuare regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica ogni due anni.

Sul proprietario o suo legale rappresentante ricade anche l'obbligo di far rispettare i divieti di cui all'art. 17 del decreto, relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei singoli casi, eventuali negligenze od omissioni possono dar luogo anche a responsabilità di rilievo penale.

ART. 5 VERIFICHE PERIODICHE

(art. 13 DPR 30/04/1999 come modificato dall'art. 2 del DPR 10/01/2017, n. 23)

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. In caso di mancata effettuazione di verifica biennale dell'impianto, da parte del proprietario dello stabile o del suo legale rappresentante, l'Ente avvierà il procedimento di stato di fermo dell'impianto, concedendo giorni 10, per l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPAC, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essi tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza trasmettendo i seguenti documenti: copia del verbale di accertamento e copia del bollettino di pagamento dei diritti di istruttoria fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente Ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

Per l'emissione dell'Ordinanza di Stato di Fermo, il Comune si avvale del Corpo di Polizia Municipale, che sottopone allo STATO DI FERMO dell'impianto con l'apposizione di sigilli a tutte le porte e di un cartello recante il divieto di utilizzo e gli estremi del relativo provvedimento comunale, dandone notizie al competente Ufficio, trasmettendo copie del Verbale di Fermo e del conseguenziale ripristino dell'impianto, dopo l'emanazione, da parte del Comune, dell'atto di revoca del relativo provvedimento. L'Unità di Vigilanza proposta deve curare altresì eventuali richieste di controlli a campione, atti a scongiurare l'insorgere di pericoli per la salute pubblica.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone,

immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Gli impianti che, al 25 giugno 1999, data di entrata in vigore del decreto, erano sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, possono essere regolarmente utilizzati solo se, entro i termini stabiliti dal decreto, come prorogati per effetto di successivi provvedimenti, il proprietario o il suo legale rappresentante abbia presentato al Comune il verbale di collaudo positivo, effettuato, secondo le norme previgenti, da uno dei seguenti soggetti:

- a) ORGANISMI COMPETENTI AI SENSI DELLA Legge 1415/42 e dall'ISPESL;
- b) ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO;
- c) INSTALLATORE AVENTE IL PROPRIO SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO AI SENSI DEL DECRETO;
- d) INSTALLATORE CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE CORREDATA DA PERIZIA GIURATA DI UN INGEGNERE ISCRITTO ALL'ALBO.

Normativa di riferimento:

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. 129
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori;
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
3. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. (17G00031) (GU n.62 del 15-3-2017).